



## ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "CARLO GALLINI"

27058 VOGHERA (PV) Corso Rosselli, 22 - tel. 0383 343611

Codice fiscale e Partita IVA 00535380182

Posta Elettronica: [pvta01000p@pec.istruzione.it](mailto:pvta01000p@pec.istruzione.it) - [pvta01000p@istruzione.it](mailto:pvta01000p@istruzione.it)

Sito INTERNET: [www.istitutocarlogallini.edu.it](http://www.istitutocarlogallini.edu.it)

**FUTURA** LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Collegio docenti del 24 ottobre 2017 – delibera n. 3  
Deliberato dal Consiglio d'Istituto il 28 ottobre 2017 – delibera n. 3

**Aggiornamento deliberato dal Consiglio di Istituto il 17 maggio 2023- delibera n.8**

Il presente documento è composto da n° 6 pagine

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvana Bassi

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39

## Art. 1 (Finalità)

1. Le finalità del presente Regolamento sono di garantire il benessere dell'intera comunità scolastica e favorire a ciascun allievo una fruizione positiva del servizio educativo-formativo.
2. Lo studente è collocato al centro della vita della scuola ed ogni attività tende sempre a renderlo protagonista del dialogo educativo.
3. Le sanzioni, stabilite secondo criteri di gradualità e proporzionalità, hanno la funzione principale di aiutare l'allievo a riconoscere il proprio errore ed orientarlo ad un corretto esercizio della cittadinanza nel rispetto di sé e degli altri.

## Art. 2 (Normativa)

1. Gli alunni sono tenuti ad osservare i doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 294/1988 e successive modifiche (DPR n. 235 del 21 Novembre 2007), ed in caso di infrazioni verranno sottoposti alle sanzioni previste dal presente regolamento disciplinare.
2. Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti degli allievi che avvengono durante la normale attività scolastica o attività scolastiche programmate al di fuori della scuola e/o dell'orario di lezione (quali attività integrative, visite guidate o viaggi di istruzione, etc.), che costituiscano infrazione dei loro doveri o siano lesivi dei diritti dei singoli.
3. Tutti i provvedimenti disciplinari hanno una funzione prevalentemente rieducativa e si propongono di far acquisire agli allievi la consapevolezza dei propri comportamenti devianti e la capacità di correggerli, educandoli ad interagire correttamente con gli altri sia all'interno che all'esterno della comunità scolastica

## Art. 3 (Organi competenti ad irrogare sanzioni)

1. Sono organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari:
  - a) il singolo docente;
  - b) il Dirigente scolastico o un suo delegato
  - c) il Consiglio di classe;
  - d) il Consiglio di istituto.
2. Per l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di competenza del consiglio di classe e del consiglio di istituto, è istituito l'Organo interno di garanzia.

### Art. 3.1 (Provvedimenti di competenza del docente)

1. Qualora riscontri comportamenti scorretti o violazioni del regolamento scolastico, sia nel corso della propria lezione, sia in altri momenti della giornata, il docente provvede, secondo la gravità del fatto e a sua discrezione, a richiamare verbalmente lo studente e ad annotare sul registro di classe il richiamo.
2. Non è ammesso l'allontanamento degli studenti dalla classe.
3. Il docente ha diritto e dovere di intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche non appartenente al proprio corso e alle proprie classi, allorché sia testimone diretto di comportamenti scorretti.

### Art. 3.2 (Provvedimenti di competenza del Dirigente scolastico)

1. Il Dirigente scolastico o i suoi delegati possono procedere con richiami verbali e ammonizioni scritte.

### Art. 3.3 (Provvedimenti di competenza del Consiglio di Classe)

1. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari, il consiglio di classe è convocato entro cinque giorni dal Dirigente Scolastico su richiesta del Coordinatore con la presenza di tutti i docenti, invitando l'alunno a presentarsi in tale sede (**se minorenni con i genitori**) per esporre le proprie ragioni; il Consiglio, ascoltato l'alunno se si presenta, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione; la comunicazione della decisione è effettuata in forma scritta, tramite segreteria, ed è indirizzata all'alunno; se l'alunno è minorenne essa è indirizzata anche ai genitori.
2. Il consiglio di classe è competente ad adottare, su richiesta di uno o più dei suoi membri, i seguenti provvedimenti:
  - a) sospensione dalle lezioni, fino ad un massimo di quindici giorni;
  - b) in alternativa alla sospensione delle lezioni, definizione delle attività a beneficio della scuola o della comunità;
  - c) deferimento dello studente al Consiglio di istituto solo in caso di infrazioni di particolare gravità, o quando siano stati commessi atti che violano la dignità della persona umana.
3. Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di classe, entro 15 gg, è ammesso ricorso all'Organo interno di garanzia.

**Art. 3.4**  
**(Provvedimenti di competenza del Consiglio di istituto)**

1. Il Consiglio di Istituto è competente ad adottare i seguenti provvedimenti:
2. Per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente su richiesta del Dirigente scolastico, o in sua assenza, del collaboratore delegato vicario, con procedura d'urgenza.
3. Alla riunione sono convocati, oltre ai membri del Consiglio di Istituto:
  - a) lo studente che ha commesso l'infrazione da sanzionare, perché possa essere ascoltato a sua difesa. Se si tratta di alunno minorenne sarà accompagnato da chi esercita la potestà genitoriale.
4. Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono immediatamente notificate all'interessato e alla famiglia.
5. L'eventuale sospensione dalle lezioni ha effetto solo dopo la comunicazione alla famiglia che potrà essere effettuata mediante lettera, e-mail, fonogramma o telegramma.

**Art. 4**  
**(Responsabilità disciplinare)**

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Le sanzioni disciplinari sono temporanee e proporzionate alle infrazioni e sono ispirate al principio della riparazione del danno materiale e immateriale.
3. Se viene arrecato danno al patrimonio della scuola (locali, arredi, suppellettili, strumenti di laboratorio etc):
  - a) l'alunno responsabile o i suoi genitori dovranno provvedere al risarcimento;
  - b) nel caso non ci sia un responsabile dichiarato o il colpevole non venga colto in flagrante, tutti gli allievi potenzialmente in grado di aver compiuto il danno dovranno fornire in parti uguali il risarcimento.
4. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate, in rapporto alla loro gravità, dal singolo docente, dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di Classe, dal Consiglio di Istituto.
5. Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un Organo Collegiale. In particolare l'art. 4 comma 6 del DPR n 235 del 21 novembre 2007 stabilisce che le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe; le sanzioni che prevedono l'allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni vanno adottate dal Consiglio di Istituto.
6. Dei provvedimenti disciplinari assunti sarà data comunicazione scritta alla famiglia.
7. Nessun alunno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
8. Nella scelta della sanzione sono tenute in considerazione le seguenti condizioni aggravanti: recidiva, pericolosità sociale, rilevanza penale, pericolo per l'incolumità delle persone.
9. Nel comminare le sanzioni si farà appello alle attenuanti che si riferiscono a particolari situazioni di disagio dello studente e all'assenza di precedenti.
10. E' offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività utili alla comunità scolastica o quant'altro riterrà opportuno il Consiglio di Classe
11. Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento si considera estinto.
12. Le sanzioni saranno tenute presenti al momento dell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio e al momento dell'assegnazione del credito scolastico. Nessuna infrazione alle norme del Regolamento di Istituto può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina.
13. In caso di temporaneo allontanamento dalle lezioni, il Coordinatore di classe mantiene i contatti con l'alunno e la famiglia per preparare il rientro nella comunità scolastica.
14. In **alternativa all'allontanamento dalla comunità scolastica**, qualora, anziché l'effetto sanzionatorio si ritenga prevalente la necessità di ricostruire un rapporto di fiducia con il contesto scolastico, si può prevedere:
  - a) l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
  - b) l'obbligo di frequenza per alcune attività scolastiche;
  - c) la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

**Art. 5**  
**(Sanzioni disciplinare)**

**Art. 5.1**  
**(Sanzioni disciplinare)**

1. Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra esposti, l'organo competente potrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni

INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE
a) Negligenza nel rispetto dei doveri scolastici (mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, assenza ingiustificate)	Nota disciplinare considerando la gravità del comportamento Convocazione dei genitori (in particolare per inadempimento dell'obbligo scolastico o formativo)	Docente  Collaboratore della Presidenza o Coordinatore di Classe
b) Comportamento che sia di ostacolo al regolare svolgimento della attività didattica		
c) Comportamento maleducato, scorretto		
d) Comportamento palesemente lesivo delle norme di sicurezza		
e) Accesso alle aule, Laboratori, Palestra senza autorizzazione		
f) Uso di espressioni ineducate ed aggressive		
g) Uso improprio del cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica		
h) Comportamenti recidivi delle fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g).	Sospensione da 1 a 10 giorni	Consiglio di Classe
i) Offese verbali contro studenti, docenti, personale amministrativo, personale ATA		
j) Danneggiamento di qualsiasi locale, arredo o bene della scuola		
k) Molestie operate con spintoni, calci, schiaffi ai danni di uno o più studenti		
l) Denigrazioni e/o comportamenti discriminatori a danno di uno o più studenti		
m) Violazione del divieto di fumo	Sospensione da 11 a 15 giorni	Consiglio di Classe
n) Uso e spaccio di sostanze stupefacenti		
o) Comportamenti che configurino reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana e per cui vi sia pericolo per la incolumità della persona (ingiuria, minaccia, reati di natura sessuale) delle persone ( incendio, lesioni) e per la sicurezza della comunità scolastica	Sospensione superiori ai 15 giorni	Consiglio di Istituto

#### Art. 5.2

##### (Sanzioni disciplinari per uso del cellulare)

1. Se l'alunno verrà scoperto dal docente o dal personale tecnico con il cellulare acceso in classe, in laboratorio o in palestra si procederà all'acquisizione temporanea dell'apparecchio allo scopo di evitare che il minore commetta ulteriori irregolarità.
2. La medesima acquisizione del cellulare potrà essere fatta dai collaboratori scolastici se gli studenti ne faranno un uso improprio nei corridori e/o nei bagni .
3. Qualora l'alunno si rifiutasse di consegnare il cellulare, il docente o il personale ne prenderà atto riferendo al Dirigente scolastico.
4. Il cellulare sarà consegnato al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori i quali inviteranno telefonicamente la famiglia a ritirarlo prima della fine delle lezioni o appena la famiglia potrà farlo.
5. All'alunno scoperto con il cellulare acceso per la prima volta sarà rivolto un richiamo.
6. Per l'alunno recidivo sarà convocato il Consiglio di Classe per l'adozione di sanzioni disciplinari.
7. Sospensioni da 1 a 15 giorni
  - Utilizzo videofonini e dispositivi elettronici a scuola: riprese video non autorizzate all'interno della scuola (D.M. del 30/11/07 n. 104).
  - Violazione delle altrui libertà personali (diffusione non autorizzata di immagini, filmati, registrazioni di suoni e dati altrui).

#### Art. 5.3

##### (Sanzioni per divieto di fumo)

1. La violazione del suddetto divieto costituisce mancanza disciplinare e come tale comporta provvedimenti disciplinari per gli alunni trasgressori.
2. In particolare, gli alunni trasgressori saranno puniti con allontanamento dalle lezioni da 1 a 10 gg.

3. La competenza ad irrogare la sanzione è del Consiglio di Classe in sede disciplinare.
4. Delle sanzioni disciplinari dovrà essere data comunicazione scritta alla famiglia.
5. Alle stesse sanzioni, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DL. n.104/2013, è sottoposto chi violi il divieto di uso delle sigarette elettroniche.

#### **Art. 6** **(Procedura sanzionatoria)**

1. Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina dell'ITA "C. GALLINI", procede alla convocazione del Consiglio di classe fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento; dà, altresì, comunicazione dell'avvenuta convocazione alla segreteria didattica che provvederà ad avvisare lo studente interessato, ove si ritenga opportuna la sua presenza e i suoi genitori.
2. La seduta disciplinare del Consiglio di classe è divisa in due momenti.
  - Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente minorenni interessato, se convocato, può partecipare a tale momento assistito dai genitori. L'interessato può presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato.
  - Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e/ i suoi genitori non sono ammessi.
3. La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse
4. La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, (art. 3 L. 241/1990) viene comunicata in tempi quanto più possibilmente brevi (telefonicamente) poi con atto formale alla famiglia e allo studente.

#### **Art. 7** **(Impugnazioni – Ricorso all'organo di garanzia)**

1. E' consentito impugnare i provvedimenti disciplinari facendo ricorso all'Organo di Garanzia.
2. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
3. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
4. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa. Il materiale viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
5. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
6. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.
7. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene esposta di norma all'albo dell'istituto. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano dell'alunno.

#### **Art. 8** **(Organo di garanzia)**

1. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
2. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
  - a) prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
  - b) esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
3. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia

4. L'Organo interno di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e dai seguenti membri:
  - a) il docente eletto in Consiglio di Istituto;
  - b) il genitore eletto in Consiglio di Istituto;
  - c) uno studente maggiorenne eletto in Consiglio di Istituto
5. L'Organo di garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto ad eccezione della componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale.
6. Tutti i componenti dell'Organo di garanzia, tranne il Dirigente scolastico, devono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente. A tal fine, per ogni membro effettivo dell'Organo viene eletto un membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi.
7. I membri elettivi dell'organo di garanzia durano in carica sino alla perdita dei diritti di elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali della scuola.

#### **Art. 9**

#### **(Effetti dei provvedimenti disciplinari)**

1. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico in cui sono stati adottati.
2. Tutte le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalla comunità scolastica saranno inserite nel fascicolo scolastico, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili che riguardino altre persone e comunque nel rispetto del D. Leg. n.196 /2003 e del DM 306/2007.
3. Le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame sono sanzionate, anche nei confronti dei candidati esterni, dalla Commissione d'esame.